



SENT. N. 20/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Cristiano BALDI

Consigliere Relatore

Ivano MALPESI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24162** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

SOCIETÀ COOPERATIVA S. (c.f. *omissis*), con

sede legale a *omissis*, Strada *omissis*, in persona

del curatore fallimentare dott.ssa D.M.O (c.f.

omissis), PEC *f21.2020alessandria@pecfallimenti.it*;

C.G. (c.f. *omissis*), nato ad *omissis* il

omissis, residente ad *omissis*, Via *omissis*,

nella qualità di Amministratore Delegato *pro tempore* (dal 06/12/2011 al

12/09/2014) nonché Presidente del Consiglio di amministrazione *pro tempore*

(dal 13/09/2014 fino alla dichiarazione di fallimento) della Società Cooperativa

S.;

	Uditi, nella pubblica udienza del 20 febbraio 2025, con l’assistenza del	
	Segretario, il Magistrato relatore, il Pubblico Ministero (PM dott. Carlo Alberto	
	Martini) come da verbale.	
	Rilevato in	
	FATTO	
	La Procura regionale, con atto di citazione del 6 ottobre 2024, agisce nei	
	confronti dei soggetti in epigrafe indicati per sentirli condannare al pagamento	
	della complessiva somma di euro 17.708,27 a favore di Finpiemonte.	
	A fondamento della richiesta attorea, in estrema sintesi, vi è l’insufficiente	
	rendicontazione e restituzione del finanziamento, erogato da Finpiemonte in	
	data 17/10/2013, nell’importo di euro 85.000,00 (oltre ad ulteriori euro	
	15.000,00 di fondi bancari), per l'esecuzione di investimenti a sostegno dello	
	sviluppo della società cooperativa convenuta. Il finanziamento trovava	
	sostegno normativo nella legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 e s.m.i,	
	Programma regionale degli interventi art. 4, commi 1 e 2, riguardante lo	
	sviluppo e la promozione delle società cooperative a mutualità prevalente ed i	
	loro consorzi.	
	Come ricorda il requirente, il progetto sotteso al finanziamento avrebbe dovuto	
	essere concluso entro 24 mesi dalla data di erogazione del contributo, quindi	
	entro il 17/10/2015: una volta presentata la rendicontazione, tuttavia, questa	
	veniva ritenuta gravemente carente da Finpiemonte, la quale chiedeva	
	specifiche integrazioni mai fornite dalla società beneficiaria.	
	Con provvedimento prot. n. 20-50865 del 26/10/2020 Finpiemonte procedeva	
	alla revoca del contributo, intimando la restituzione della somma di euro	
	17.708,27 quale quota di credito per capitale vantato nei confronti della società	
	- pag. 2 di 9 -	

	cooperativa S.	
	In diritto, richiamata l'esistenza di un rapporto di servizio sorto con la	
	percezione del contributo pubblico tanto nei confronti della società quanto per	
	la persona fisica che ha agito in nome e per conto, il requirente fonda la	
	responsabilità dei convenuti sullo sviamento del contributo della sua originaria	
	finalità pubblicistica.	
	In sostanza, afferma la Procura regionale, i convenuti hanno presentato la	
	domanda di contributo ed ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni	
	previste dal bando (mancata rendicontazione nei termini e scioglimento	
	anticipato dell'impresa), così determinando il danno erariale conseguente alla	
	mancata integrale restituzione del contributo percepito.	
	Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin	
	qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	In via preliminare, stante la ritualità delle notifiche (a mezzo PEC per la società,	
	a mani proprie per il sig. C.), va dichiarata la contumacia dei convenuti	
	società cooperativa S. e C.G. ai sensi	
	dell'articolo 93 c.g.c.	
	Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.	
	Com'è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (da	
	ultimo, cfr. Cass. sez. unite, 07/01/2020, n. 111), in tema di danno erariale è	
	configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo	
	statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo	
	- pag. 3 di 9 -	

diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13).

Quanto alla posizione del convenuto C. in proprio, va ricordato che la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti sia della società beneficiaria dei contributi pubblici sia dei suoi amministratori è stata ribadita nella pronuncia della Suprema Corte n. 296 del 2013 nei seguenti termini: *“Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministra-no di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della*

somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i pre-supposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione".

Venendo all'esame del merito, dalla documentazione in atti risulta che:

- in data 19/07/2013 la S. soc. coop. presentava domanda di agevolazione a valere sulla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23, Programma regionale degli interventi art. 4, commi 1 e 2, riguardante lo sviluppo e la promozione delle società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi;
- in data 23/08/2013 Finpiemonte S.p.A., concedeva alla società un finanziamento pari a euro 100.000,00 dei quali euro 85.000,00 concessi con fondi regionali, per l'acquisto di attrezzature, da realizzare entro 24 mesi dall'erogazione del prestito (quindi entro il 17/10/2015, stante l'avvenuta erogazione in data 17.10.2013);
- a fronte della rendicontazione prodotta dall'impresa beneficiaria, Finpiemonte chiedeva un'integrazione contenente la descrizione dei beni acquistati, comprensiva delle varie fatture di acquisto, e relativa documentazione fotografica;
- la società S. non ottemperava alla richiesta.

La sequenza temporale sopra succintamente riportata rende palese, nella fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del contributo pubblico percepito, danno imputabile alla beneficiaria società cooperativa S. e allo stesso C.G. in quanto legale rappresentante che ha presentato la domanda di concessione del contributo pubblico.

Sotto il profilo oggettivo, il Programma regionale degli interventi (D.G.R. n. 14 - 2576 del 13.09.2011, integrata dalla D.G.R. n. 6 - 5984 del 20.06.2013), a valere legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23, prevedeva l'erogazione di finanziamenti a favore delle società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, finalizzati al conseguimento di alcuni obiettivi specifici (realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi; acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio delle attività), nell'ottica di un sostegno all'economia e, quindi, all'occupazione (cfr. l'articolo 3, comma 1, lett. B del bando laddove si prevede il sostegno ad investimenti *“che prevedano un incremento occupazionale in Piemonte nei soggetti beneficiari interessati”*). Lo stesso bando prevedeva, all'articolo 8, l'obbligo di realizzazione del programma finanziato entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, nonché la trasmissione del rendiconto finale (con le relative fatture quietanziate) entro 30 giorni dalla data di ultimazione del programma.

L'inadempimento di tali prescrizioni, oltre a giustificare la revoca del beneficio (art. 9 del bando), costituisce elemento fortemente indiziario dell'avvenuto sviamento delle risorse pubbliche, sviamento che rappresenta l'essenza del danno azionato dalla Procura Regionale.

È chiaro, infatti, che se un soggetto percepisce un contributo pubblico per una determinata iniziativa economica, e questa cessa prima ancora che l'ente erogante sia posto nelle condizioni di verificare l'effettività delle spese, viene da sé che il contributo pubblico non ha raggiunto in alcun modo la finalità cui era destinato.

D'altra parte, va ricordato che la mancata rendicontazione di una spesa

	effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva	
	della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria	
	documentazione della spesa (da ultimo, C. conti, sez. III app., 22 settembre	
	2020, n. 152; C. conti, sez. Piemonte, 9 aprile 2024, n. 22; C. conti, sez.	
	Piemonte, 21 novembre 2024, n. 162; C. conti, sez. Piemonte, 15 maggio 2024,	
	n. 55).	
	Ebbene, nella fattispecie in esame la circostanza che i soggetti coinvolti non	
	abbiano mai trasmesso la documentazione necessaria, nonostante i solleciti	
	ricevuti da Finpiemonte, induce la Sezione a ritenere sussistente, fin dalla	
	presentazione della domanda di agevolazione, una volontà fraudolenta di	
	distrazione del contributo richiesto dalla finalità dichiarata e ammessa.	
	Non solo la revoca del finanziamento operata da Finpiemonte è del tutto	
	legittima in presenza dell’inadempimento dei convenuti, ma l’ampiezza di tale	
	inadempimento e la mancanza di qualunque riscontro alle istanze	
	amministrative dell’Ente erogante (e della banca cofinanziatrice) rendono certa	
	la sussistenza di una condotta chiaramente dolosa, diretta alla distrazione del	
	finanziamento dalle finalità di sostegno dell’economia e dell’occupazione cui	
	era originariamente destinato.	
	Di tale danno, alla luce della giurisprudenza sopra citata e tenuto conto del ruolo	
	del C., sono quindi chiamati a rispondere solidalmente tanto la Società	
	Cooperativa S., quale soggetto percettore del finanziamento,	
	quanto il convenuto C., quale soggetto che ha richiesto il finanziamento	
	in nome e per conto della società.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in	
	favore dell’Erario dello Stato.	
	- pag. 7 di 9 -	

	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Condanna Società Cooperativa S. e C.G., in	
	solido tra loro, al pagamento in favore di Finpiemonte s.p.a. dell’importo di	
	euro 17.708,27 (diciassettemilasettecentootto/27), oltre rivalutazione	
	monetaria e interessi legali dall’erogazione del contributo al saldo;	
	Condanna Società Cooperativa S. e C.G., in	
	solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, spese	
	liquidate in euro 527,95 (cinquecentoventisette/95).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 con	
	l’intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI Presidente	
	Cristiano BALDI Consigliere Estensore	
	Ivano MALPESI Consigliere	
	Il Giudice estensore Il Presidente	
	Cristiano BALDI Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i> <i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 07/03/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione	
	- pag. 8 di 9 -	

dei dati personali”

DISPONE

Che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 07/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente